

STATUTO

EURO PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE - IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISOLA DEL LIRI FR VIA ROMA SNC
Numero REA: FR - 165437
Codice fiscale: 02621100607
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-01-2010 - Statuto completo	2
--	---

F.TO: Cocco Gabriele, Laucello Roberto, Germana Palladini, Enrico

Messina L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 1.156 DI RACCOLTA

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la società cooperativa sociale denominata **"EURO PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede in Isola del Liri (FR).

Le operazioni di trasferimento in un comune diverso della sede legale sono di competenza dei soci e comportano modifica dell'atto costitutivo.

E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie nonché di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (due-milacenti) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

Articolo 3 - Scopi ed oggetto

La Cooperativa, considerata a tutti gli effetti una Cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 111 septies Disp. att. c.c., conformemente alla Legge 381/1991 non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa più avanti indicate, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli artt. 1 lett. b) e 4 della Legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, la Cooperativa deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volon-

tari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della Legge 142/2001 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione, o successivamente, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

In relazione a ciò la Cooperativa potrà svolgere le attività d'impresa più avanti elencate al fine di porre in essere opportunità di inserimento lavorativo delle seguenti categorie di persone svantaggiate:

- persone portatrici di handicap psicofisici e sensoriali;
- minori in età lavorativa in situazione di disagio sociale, devianza o criminalità;
- persone a rischio di emarginazione;
- ex degenti di istituti psichiatrici;
- soggetti in trattamento psichiatrico;
- tossicodipendenti;
- condannati ammessi a misure alternative alla detenzione previste dalla legge;
- persone di provenienza extracomunitaria a rischio di emarginazione.

La cooperativa ha per oggetto con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci quanto segue:

- servizi di trasporto di persone e/o cose di qualsiasi genere (anche rifiuti);
- attività di pulizia di ogni tipo di immobile, struttura o area;
- attività di pulizia e manutenzione di ogni tipo di bene mobile, sia pubblico che privato;
- attività di trasloco, facchinaggio, carico e scarico, trasporto merci e manovalanza in genere, per conto di privati, enti pubblici e di terzi;
- servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- manutenzione, vuotatura e pulizia dei pozzi neri e delle fosse biologiche, nonché il servizio di netturbino, spazzacamino, operatore ecologico e simili;
- spalatura di neve con mezzi meccanici;
- raccolta e trasporto di rifiuti;
- gestione di impianti di riciclaggio, di discarica, impianti di depurazione;
- attività di selezione, cernita manuale e non con eventuale inscatolamento ovvero pressatura di merci o rifiuti;
- assunzione ed esecuzione di lavori pubblici e privati di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria del verde con l'espletamento di tutte le relative e connesse attività;

- lavori agricoli per conto terzi;
- gestione di servizi cimiteriali;
- lavori inerenti la segnaletica stradale verticale, toponomastica, numerazione civica e segnaletica orizzontale;
- lavori di tinteggiatura, verniciatura, posa pavimenti e battiscopa, montaggio infissi, applicazione rivestimenti, carta da parati, pulizia grondaie, sistemazione tetti e simili, manutenzione, ristrutturazione e restauri di immobili pubblici o privati;
- manutenzione trasformazione di apparecchiature tecniche di ogni genere, attrezzature da lavoro, impianti elettrici, idrici, ecc., siano essi pubblici che privati;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze ed ogni tipo di impianto pubblico o privato;
- affissione di manifesti e attività connesse;
- servizio di recapito corrispondenza, telegrammi, espressi, di spacci in genere e recapiti in loco;
- servizio di trasporto di effetti postali, urbani ed extraurbani, vuotatura di cassette e di impostazione di ogni altra attività connessa con il servizio postale, il servizio di presa in consegna e recapito in loco di colli, il servizio di lettura dei contatori installati presso gli utenti;
- gestione di parcheggi e posteggi pubblici e privati e di distributori per la vendita di carburanti e di lubrificanti;
- riparazione e manutenzione di autoveicoli, autocarri, motoveicoli e così via;
- consulenza di servizi contabili;
- consulenza tecnico-ambientale;
- consulenza per i trasporti c/proprio e c/terzi;
- consulenza per la sicurezza del lavoro;
- attività di rappresentanza c/terzi, siano essi pubblici che privati;
- archiviazione dati e videoscrittura;
- conduzione agenzie pubblicitarie, immobiliari, ecc.;
- pulizia e disinfezione per enti pubblici e privati;
- gestione centri ambiente, riciclaggio, stoccaggio e selezione rifiuti;
- istituzione e/o gestione dei centri di raccolta, anche differenziata e di commercializzazione di materiali di recupero;
- gestione delle isole ecologiche;
- produzione, lavorazione e commercializzazione materiali in genere, manufatti e non, direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;
- svolgimento attività di studio, informazione e formazione e attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici e volantini;
- svolgimento di iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale di propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, enti pubblici, priva-

ti, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci e non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o terzi.

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
- b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
- c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
- d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
- e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
- f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/1971 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare ai soci iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria ai sensi del presente statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

SOCI

Articolo 4 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di

direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

2) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dall'art. 4 della Legge 381/1991, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa; la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo amministrativo della Cooperativa, e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza con gli scopi sociali della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie impren-

ditoriali di medio e lungo periodo.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche ai possessori degli strumenti finanziari attivati dalla cooperativa ai sensi di legge.

Possono infine essere soci, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 59/1992 gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Articolo 5 - Soci speciali

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
- c) l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo

anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- c) i motivi della richiesta e la categoria dei soci alla quale chiede di essere iscritto, l'eventuale ed effettiva capacità di lavoro e professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale e l'intendimento d'instaurare un ulteriore rapporto di lavoro;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti con quella della cooperativa;
- e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui appresso.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera dell'organo amministrativo, comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei soci.

L'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci.

Nel caso in cui l'assemblea deliberi per l'accoglimento della domanda, l'organo amministrativo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 2519 c.c., gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 7 - Obblighi del socio

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione;
- b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
- c) di partecipare all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;
- d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale.

Le somme versate quale tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui è stato ammesso il nuovo socio.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione, anche in acconto, del prodotto conferito in cooperativa.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 8 - Diritti dei soci

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 5 per i soci appartenenti alla categoria speciale.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione.

Per detta consultazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Articolo 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. L'organo amministrativo potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia presentato richiesta di recesso;
- b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché dell'eventuale tassa di ammissione;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle delibere degli organi sociali;
- d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità sopra previste o comunque svolga, o tenti di svolgere, atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque in contrasto con gli interessi sociali;
- e) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in genere con la società;
- f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione sopra disciplinato;
- g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel Libro dei soci, eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione con lettera raccomandata a.r.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui appresso.

Articolo 12 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato, nonché degli eventuali dividendi maturati, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo, lettere b), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c. può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 13 - Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o i legatari della di lui quota sociale, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione.

Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, c.c.

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dal precedente articolo.

Articolo 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi, gli eredi del socio deceduto, o i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

La Cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, con il credito derivante

da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 15 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c. la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disp. att. c.c.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Articolo 16 - Conferimenti e ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota detenuta da ciascun socio;
- c) emissione di obbligazioni;
- d) emissione di strumenti finanziari.

L'attribuzione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2521 c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

QUOTE SOCIALI

Articolo 17 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali ciascuna del valore nominale minimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Articolo 18 - Caratteristiche delle quote sociali

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui appresso.

BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Articolo 19 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente;

- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo ai sensi di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come segue:

a) almeno la quota obbligatoria al fondo di riserva legale indivisibile;

b) la quota obbligatoria al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992;

c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c.;

d) un'eventuale quota alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;

e) un'ulteriore quota alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal presente statuto;

f) un'ulteriore quota ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;

g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;

h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 20 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del

numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice-presidente;
- d) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Articolo 21 - Assemblee

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera ai soci ed ai membri del Collegio Sindacale, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 22 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2366 c.c.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed

aventi diritto di voto ad eccezione dei casi previsti dalle lettere a), e) e g), del precedente articolo 20 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto al voto.

Articolo 23 - Votazioni

Le delibere della assemblea vengono prese con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Articolo 24 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un legale rappresentante, ovvero un amministratore, un dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 c.c.

Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 26 - Amministrazione

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina

e possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; se i membri sono due occorre la presenza di entrambi.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 c.c.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vice Presidente

ed ai consiglieri delegati specificamente muniti, all'atto della nomina, di tale potere.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 27 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge l'assemblea ordinaria procede alla nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, due Sindaci effettivi e due supplenti, e provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha tutte le competenze di legge ed esercita, inoltre, anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società, qualora comunque obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli articoli 2409-bis e seguenti c.c.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato del controllo contabile di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno, la nomina del Collegio Sindacale o l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

CONTROVERSIE

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci, o tra soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La presente clausola si applica a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla presente clausola.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- b) tre, per le altre controversie.

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. competente per territorio, su ricorso della parte interessata. In difetto di designazione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società.

La domanda di arbitrato, anche quanto concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla società.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità e possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali e le comunicano alle parti. Devono in ogni caso fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una causa di scioglimento i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, nominano i liquidatori e stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori. In mancanza si applica l'articolo 2489 c.c.

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Gli effetti della revoca sono regolati dall'articolo 2487-ter, secondo comma, c.c.

Articolo 30 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate e degli eventuali dividendi maturati;
- b) per l'intera eventuale rimanenza al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 c.c.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies c.c. ed, in particolare, la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal presente statuto.

Articolo 32 - Penali

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni ed alle decisioni assunte dagli organi sociali, potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta con metodo assembleare con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle

penali è di competenza dell'organo amministrativo che, nel determinarne l'ammontare, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 33 - Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

F.TO: Cocco Gabriele, Laucello Roberto, Germana Palladini, Enrico Messina L.S.

"Atto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Frosinone"

"Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese".